

Publicato il 27/09/2017

N. 05082/2017 REG.PROV.CAU.
N. 04391/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4391 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Sellaro in Roma, via Tiburtina N. 352;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dei risultati della ripetizione della prova scritta, pubblicati sul sito web della Polizia di Stato il 17 marzo 2017, relativa al concorso

pubblico indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12E.8.16/1607 del 12/01/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami», del 29 gennaio 2016 per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente un voto di 7,500 anziché 7,625;

conseguente provvedimento denominato “diario di convocazione alle prova di efficienza fisica ed agli accertamenti dell'idoneità, psichica ed attitudinale...” pubblicato in Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale n. 23 del 24/03/2017 che, prevedeva la convocazione dei candidati che avevano riportato una votazione uguale o superiore a 7,750 decimi, in relazione alla successiva nota pubblicata sul sito web della Polizia di Stato addì 12 maggio 2017 nella quale si estende la convocazione a sostenere le prove di efficienza fisica ed attitudinale anche ai concorrente che hanno riportato il punteggio di 7,625, nella parte in cui non viene convocata la ricorrente. null null null

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 7\9 \2017 :

annullamento Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane – Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rubricato col numero 333-B/12 E.8.16/8858, di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia 12 gennaio 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie Speciale Concorsi ed esami n. 8 del 29/01/2016, pubblicato il 27 giugno 2017

nel B.U. del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/15 del 27 giugno 2017.

Nota n. 333-B/12 E.8.16/10752 del 20/07/2017 resa dal Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio attività Concorsuali con la quale si respinge la richiesta della ricorrente di procedere alla collocazione con riserva in graduatoria e frequentazione con riserva del corso di formazione iniziato il 17/07/2017.

Ogni altro, presupposto, connesso o consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all'accoglimento del ricorso

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con ordinanza cautelare n. 2953/2017 la Sezione ha disposto dispone l'ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale di che trattasi, segnatamente a sostenere gli esami psico-fisici e attitudinali;

Rilevato che le prove successive sono state superate dalla ricorrente, pur tuttavia non ammessa al corso;

Considerato che per mera consequenzialità, in esito al superamento delle prove, va accolta la domanda cautelare avanzata con i motivi aggiunti;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente all'atto di motivi aggiunti di cui al ricorso indicato in epigrafe;

Rilevato che detto atto di motivi aggiunti (notificato a sette controinteressati) non è stato notificato a tutti i controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di che trattasi, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incumbente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva della ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale con immissione (con riserva) in graduatoria e ammissione (sempre con riserva) al corso di formazione, ove inserita in graduatoria con punteggio utile e ove tecnicamente possibile (ovvero in detta ultima evenienza ad altro corso di formazione).

Ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motiva.

Resta fissata per la trattazione di merito del ricorso e dei motivi aggiunti l'udienza pubblica del 17 aprile 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.